

COMUNE DI PRATIGLIONE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 39 DEL 14/11/2025

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2026 AL 31/12/2026. CIG DERIVATO N. B91E132C8B. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NOVA AEG S.P.A. - P.IVA 02616630022 MEDIANTE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - P.IVA 09740180014.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIONE Geom. Luca

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 30/01/2025, con il quale il sottoscritto risulta individuato in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

Premesso che:

- i contratti in essere di fornitura energia elettrica a prezzo variabile per stabili comunali e impianti di illuminazione pubblica stipulati con la società NOVA AEG S.P.A. con sede legale a Vercelli (VC), via Nelson Mandela n. 4 - P.IVA 02616630022, nell'ambito della convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 (ANNO 2025)" stipulata con S.C.R. Piemonte S.p.A. scadranno il 31/12/2025;
- si rende necessario garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per stabili comunali e impianti di illuminazione pubblica, nel rispetto delle tempistiche previste dall'AEEG per eventuale passaggio fornitore, per l'anno 2026 dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- in base ai consumi pregressi rilevati su base storica e in base all'andamento dei prezzi dell'energia occorre prevedere la somma presunta di € 21.000,00 IVA compresa, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

Visti:

- l'art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 che testualmente recita: "*Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento*";
- il Decreto Legge del 06.07.2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 1 comma 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", che testualmente recita: "*I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 199 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli*";

Considerato l'obbligo, ai sensi dell'art.1 comma 7 del Decreto Legge del 06.07.2012 n. 95, per le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alle forniture energetiche, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali;

Rilevato che:

- nelle convenzioni messe a disposizione dalla società Consip S.p.a. risulta:
 - o in attivazione, ma non ancora utilizzabile la convenzione per “Fornitura energia elettrica 22” in quanto risulta il bando pubblicato ma non ancora aggiudicato;
 - o attiva ma con tempistiche che non garantiscono l’attivazione della fornitura di energia elettrica in tempo utile entro il 01/01/2026, la convenzione per “Fornitura energia elettrica 21” da parte del fornitore EDISON ENERGIA S.P.A per Valle d’Aosta e Piemonte, con tariffe variabili;
- nelle convenzioni messe a disposizione dalla Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”) risulta attiva la convenzione per “Fornitura di energia elettrica 17 (anno 2026) CIG padre: B7B727B2C6, da parte del fornitore NOVA AEG S.P.A. Partita IVA:08526440154, per la regione Piemonte, con tariffe variabili, praticate a partire dal 01/01/2026, per ordinativi inviati entro il 28/11/2025;

Accertato che:

- non è possibile utilizzare le convenzioni messe a disposizione dalla società Consip S.p.a. in quanto non garantiscono il passaggio delle forniture per le utenze in capo al Comune di Ribordone in tempo utile, entro il 01/01/2026;
- il prezzo dell'energia applicato nella convenzione messa a disposizione da S.C.R. – Piemonte S.p.A. “Fornitura di energia elettrica 16 (anno 2025) da parte del fornitore NOVA AEG S.P.A., sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME). A tale prezzo verrà aggiunto il valore Delta offerto in sede di gara pari a 2,67 €/MWh;
- le condizioni economiche praticate dal la fornitore NOVA AEG S.P.A. con sede legale a Vercelli (VC), via Nelson Mandela n. 4 - P.IVA 02616630022, tramite la convenzione per “Fornitura di energia elettrica 17 (anno 2026) stipulata con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”) risultano congrue per l’Ente, considerando il particolare momento storico con valori elevati del prezzo dell’energia, e che l’adesione a tale convenzione entro il 28/11/2025 garantisce all’Ente la possibilità di entrare in fornitura a partire dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026 a prezzo variabile;
- è possibile procedere all’attivazione della fornitura di energia con la società NOVA AEG S.P.A. con sede legale a Vercelli (VC), via Nelson Mandela n. 4 - P.IVA 02616630022;
- il pagamento delle fatture nascenti dai contratti oggetto della presente determinazione potrà avvenire mediante bonifico bancario;
- il Comune di Pratiglione è esente dal versamento delle cauzioni in quanto Ente Pubblico;

Rilevato, inoltre, che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pratiglione. Responsabile Procedimento: CHHAITLI Chaimaa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito al prot. 2228 del 13/11/2025 e avente validità fino al 19/11/2025 è risultato regolare;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto avvalersi della società NOVA AEG S.P.A. con sede legale a Vercelli (VC), via Nelson Mandela n. 4 - P.IVA 02616630022, per la fornitura di energia elettrica per stabili comunali e illuminazione pubblica, per la somma presunta di € 21.000,00 IVA compresa, con l'applicazione dei prezzi variabili stipulati secondo le modalità disposte dalla convenzione per "Fornitura di energia elettrica 17 (anno 2026) stipulata con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. ("S.C.R. – Piemonte S.p.A.") per l'anno 2026;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- le successive variazioni ai suddetti atti;

Visti:

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 con particolare riferimento alla Sezione 2 – Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" approvato con deliberazione G.C. n. 6del 28/02/2024;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011.
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. **Di procedere** all'affidamento alla società NOVA AEG S.P.A. con sede legale a Vercelli (VC), via Nelson Mandela n. 4 - P.IVA 02616630022, della fornitura di energia elettrica per stabili comunali, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, per la somma presunta di € 21.000,00 IVA compresa, con l'applicazione dei prezzi variabili secondo le modalità disposte dalla convenzione per "Fornitura di energia elettrica 17 (anno 2026) stipulata con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. ("S.C.R. – Piemonte S.p.A.");
2. **Di impegnare** la somma complessiva presunta di € 21.000,00 imputando la spesa ai corrispondenti capitoli del Bilancio 2026 gestione competenza, come da prospetto che segue:

Importo	Capitolo	Competenza
€ 10.000,00	2890/2/1	2026

€ 800,00	4210/2/1	2026
€ 1.500,00	2340/2/1	2026
€ 2.000,00	1570/2/1	2026
€ 700,00	470/2/1	2026
€ 6.000,00	140/2/1	2026

3. Di dare atto che:

- la durata della fornitura è di 12 mesi dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026 a prezzo variabile;
- il pagamento delle fatture nascenti dai contratti oggetto della presente potrà avvenire mediante bonifico bancario;
- il Comune di Pratiglione è esente dal versamento delle cauzioni in quanto Ente Pubblico;
- fermo restando le condizioni economiche succitate, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m. e i. e della Circolare del Ministero delle Finanze del 7/04/1999, n. 82/E, per la fornitura di energia elettrica per edifici per i quali si configura l'abitazione collettiva e per le scuole, è possibile fruire dell'aliquota IVA ridotta del 10%;

4. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.e i., quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la regolare fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale elencati nell'Ordinativo di fornitura che sarà inviato al fornitore, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica per stabili comunali, a prezzo variabile, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, mediante convenzione per "Fornitura di energia elettrica 17 (anno 2026) stipulata con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. ("S.C.R. – Piemonte S.p.A.");
- l'acquisto viene perfezionato tramite invio e accettazione dell'Ordinativo di Fornitura al fornitore;
- l'Ordinativo di Fornitura equivale a stipula del contratto di fornitura, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;

5. Di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G. derivato: B91E132C8B;

6. Di dare atto inoltre:

- che il legale rappresentante della ditta affidataria è soggetto alle dichiarazioni in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2024/2026 del Comune di Pratiglione' approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 30/01/2024 e per le finalità in esso previste nonché per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che i disposti di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici indicato nelle premesse devono essere osservati dall'affidatario e che la loro inosservanza comporta la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale;
- di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

7. **Di dare atto** ulteriormente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico *Geom. Luca TRIONE*, del Servizio Tecnico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124.7184.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TRIONE Geom. Luca

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo
C	2026	204	04021	1570	2	1	2.000,00
C	2026	206	01021	140	2	1	6.000,00
C	2026	205	01051	470	2	1	700,00
C	2026	203	06011	2340	2	1	1.500,00
C	2026	201	10051	2890	2	1	10.000,00
C	2026	202	12091	4210	2	1	800,00

[X] Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis e dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n.78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 e nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n.47 del 22/12/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

[] NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc.4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Pratiglione, li 17/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (TRUCANO Giovanni Domenico)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/11/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr. Marco BALAGNA)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pratiglione, li

**IL FUNZIONARIO DELEGATO TRUCANO Giovanni
Domenico**

